



sestofiorentino

piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

Allegato A)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.03.2021

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 03.03.2022

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE	4
ART. 1 - Oggetto del regolamento.....	4
ART. 2 - Definizioni	4
ART. 3 - Disposizioni generali	5
ART. 4 - Presupposto del canone.....	5
ART. 5 – Soggetto obbligato.....	6
ART. 6 - Procedimento per il rilascio degli atti di concessione o autorizzazione – norme comuni	6
ART. 7 - Classificazione del Comune e divisione del territorio comunale.....	7
TITOLO II – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO.....	8
ART. 8 – Tipi di occupazioni.....	8
ART. 9 – Concessioni e autorizzazioni	8
ART. 10 - Esclusioni.....	9
ART. 11 - Attivazione del Procedimento Amministrativo	9
ART. 12 - Occupazioni d’Urgenza	10
ART. 13 - Istruttoria.....	11
ART. 14 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo.....	11
ART. 15 - Rilascio concessione o autorizzazione.....	12
ART. 16 - Obblighi del Concessionario.....	13
ART. 17 - Revoca e modifica della concessione o autorizzazione - Rinuncia	13
ART. 18 – Cause di estinzione e decadenza	14
ART. 19 - Subentro nella concessione o autorizzazione.....	15
ART. 20 - Rinnovo della concessione o autorizzazione – Disdetta	15
ART. 21 - Definizione di occupazione abusiva e sua rimozione	16
TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE.....	17
ART. 22 – Tipologie di impianti pubblicitari	17
ART. 23 – Autorizzazioni	19
ART. 24 - Impianti non soggetti ad autorizzazione	19
ART. 25 - Attivazione del Procedimento Amministrativo	20
ART. 26 – Pubblicità temporanea	21
ART. 27 – Istruttoria	22
ART. 28 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo.....	22
ART. 29 - Rilascio dell’autorizzazione.....	22
ART. 30 - Obblighi del titolare dell’autorizzazione	23
ART. 31 - Revoca e modifica dell’autorizzazione - Rinuncia	23
ART. 32 - Decadenza dell’autorizzazione	24
ART. 33 - Subentro nell’autorizzazione	24
ART. 34 - Rinnovo dell’autorizzazione – Disdetta.....	24
ART. 35 - Rimozione della pubblicità	25
ART. 36 - Definizione di pubblicità abusiva e sua rimozione	25
TITOLO IV - TARIFFEE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI.....	26
ART. 37 - Determinazione delle tariffe annuali e giornaliere.....	26
ART. 38 - Criteri per la determinazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico	26
ART. 39 - Criteri per la determinazione del canone per le esposizioni pubblicitarie	27
ART. 40 - Occupazioni non assoggettate al canone.....	29
ART. 41 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità	30
TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI	31
ART. 42 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni.....	31
ART. 43 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni.....	31
ART. 44 - Riduzione del canone Pubbliche Affissioni.....	31
ART. 45 -Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni.....	32

ART. 46 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni	32
TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI	33
ART. 47 - Modalità e termini per il pagamento del canone.....	33
ART. 48 - Rimborsi e compensazione	34
ART. 49 - Ravvedimento Operoso.....	34
ART. 50 - Accertamenti - Recupero canone	34
ART. 51 - Sanzioni e indennità.....	35
ART. 52 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico.....	35
ART. 53 - Autotutela.....	36
ART. 54 - Riscossione coattiva.....	36
TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE	36
ART. 55 - Passi carrabili e accessi a raso	36
ART. 56 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante.....	37
ART. 57 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici	37
ART. 58 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante	38
ART. 59 - Attività Edile.....	38
ART. 60 - Occupazione per contenitori per la raccolta “porta a porta” dei rifiuti.....	39
ART. 61 - Attività di propaganda elettorale.....	39
ART. 62 - Occupazione con elementi di arredo.....	39
ART. 63 - Esposizione merci fuori negozio.....	40
ART. 64 - Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere	40
ART. 65 - Occupazioni per traslochi	40
ART. 66 - Occupazioni con antenne e ripetitori	41
TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE	41
ART. 67 - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela”	41
ART. 68 - Freccie direzionali – Pre-insegne.....	41
TITOLO IX – DICHIARAZIONI	41
ART. 69 - Dichiarazioni per particolari fattispecie.....	41
TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI	42
ART. 70 - Regime transitorio.....	42
ART. 71 - Disposizioni finali.....	43

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

ART. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il “Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”, di seguito denominato Canone, istituito a decorrere dall'anno 2021 ai sensi dei commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché il servizio delle pubbliche affissioni.
2. Il Canone sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali (e provinciali), fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020.
4. Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie che a vario titolo insistono nell'ambito del territorio del Comune e disciplina i criteri per la determinazione e l'applicazione del Canone, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate le modalità di determinazione delle tariffe di occupazione o esposizione pubblicitaria, ivi compresa quelle relative alle pubbliche affissioni, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni e indennità da applicare in caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente.
5. Per quanto non riportato nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici, sulla contabilità, ed ogni altra disposizione, se non incompatibili con le prescrizioni del presente regolamento.
6. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

ART. 2 - Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende:

- a) per “suolo pubblico” e “spazi ed aree pubbliche” si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del comune quali le strade, le piazze, i corsi, i portici, i parchi, i giardini ecc. nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo). Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
- b) per “luoghi aperti al pubblico” si intendono quelli comunque accessibili, sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che ne disciplina l'ingresso;
- c) per “messaggio pubblicitario” si intende qualsiasi forma di messaggio che abbia lo scopo di promuovere

la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere e servizi, nonché di ogni altra attività suscettibile di valutazione economica compiuta nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale. Nella definizione rientrano anche quei messaggi aventi finalità promozionale e di miglioramento dell'immagine dell'operatore di mercato, anche se diffusi occasionalmente da soggetti che per natura o statuto non si prefiggono scopo di lucro, nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività;

- d) per "occupazione" qualsiasi occupazione, occasionale, temporanea o permanente, anche abusiva, "di suolo pubblico" o di "spazi ed aree pubbliche", come definiti al precedente punto a), compresi gli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico nonché le condutture e gli impianti.

ART. 3 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico o gli spazi ed aree pubbliche, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e solo nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

2. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

3. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.

4. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.

5. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

6. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

7. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina urbanistico-edilizia vigente.

ART. 4 - Presupposto del canone

1. Il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, così come definiti al precedente art. 2;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma, limitatamente alla superficie comune, per cui nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte di occupazione del suolo pubblico sarà comunque soggetta al Canone.

ART. 5 – Soggetto obbligato

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della l. 160/2019, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato o della tipologia di pubblicità effettuata, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone. Oltre ai soggetti che pongono in essere materialmente l'occupazione si ritiene coobbligato al pagamento, comunque, anche il soggetto per conto del quale viene messa in atto l'occupazione stessa.

3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso può essere richiesto dal Comune indifferentemente ad uno qualunque dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori, così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile. Il pagamento effettuato da uno dei contitolari libera anche tutti gli altri.

4. L'amministratore di condominio deve procedere ai sensi dell'art.1180 del codice civile al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'art. 1131 del codice civile.

5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio, l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

ART. 6 - Procedimento per il rilascio degli atti di concessione o autorizzazione – norme comuni

1. L'Ente, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.

2. Il rilascio dei provvedimenti di concessione o autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione o per la diffusione di messaggi pubblicitari, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.

3. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285, recante il nuovo codice della strada e successive modificazioni ed integrazioni e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990 n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Sono fatti salvi i procedimenti di competenza dello Sportello Unico delle attività produttive e economiche.

5. Il procedimento si avvia con l'inoltro della domanda tramite pec o previa consegna al protocollo dell'Ente, nel rispetto della normativa in materia di bollo, redatta su apposito stampato predisposto dall'Ufficio competente, all'Amministrazione Comunale almeno 30 giorni prima della data prevista dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria, con pagamento del canone contestuale al rilascio della concessione o autorizzazione. salvo che per

le occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità di cui all'art. 41 del presente regolamento

6. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. Nel caso si tratti di concessione del suolo e autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, la medesima è sottoposta all'esame dei competenti Servizi, al fine di valutarne gli aspetti, a titolo non esaustivo, urbanistico, di sicurezza, di decoro architettonico e paesaggistico, igiene pubblica, di tutela ambientale. Nel caso l'occupazione o l'autorizzazione sia collegata ad opere aventi rilevanza edilizia, si rinvia, per quanto non disciplinato, alla normativa urbanistico edilizia. Nel caso in cui la richiesta riguardi una proprietà privata sulla quale risulta regolarmente costituita servitù di pubblico passaggio, essa deve essere sottoscritta anche dal proprietario dell'area ovvero corredata di specifica autorizzazione dello stesso

7. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.

8. La concessione o l'autorizzazione non possono essere accordate quando l'uso a cui il richiedente intende adibire lo spazio pubblico, avuto anche riguardo alla collocazione e alle dimensioni dell'area, è incompatibile con la tutela e il decoro dell'ambiente e dei beni di interesse storico, artistico e architettonico, con la circolazione dei pedoni e dei veicoli e con la pubblica incolumità e sicurezza, secondo le norme che disciplinano tali materie.

9. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

10. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.

11. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli altri uffici dell'Amministrazione o ad altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici.

12. Il Responsabile del Procedimento, qualora ne ravvisi la necessità o qualora la domanda sia incompleta, può richiedere, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza stessa. L'ulteriore richiesta da parte dell'Amministrazione determina la sospensione del procedimento.

13. La mancata integrazione documentale nel termine assegnato comporterà l'attivazione della procedura di diniego e archiviazione della pratica

14. L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.

15. Costituisce causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di **rateizzazione** e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

16. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.

ART. 7 - Classificazione del Comune e divisione del territorio comunale

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sia con riferimento alle limitazioni e divieti, che per la individuazione della tariffa ordinaria, in base alla popolazione residente in base ai dati statistici ufficiali il Comune

di Sesto Fiorentino appartiene alla classe dei “Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti”,

2. Il territorio comunale, per la compiuta determinazione del Canone è suddiviso nelle zone (ovvero categorie) come da classificazione sottoindicata. Ad ognuna delle zone (categorie) è assegnato un valore che tiene conto della loro importanza desunta dal contesto urbanistico-edilizio, della presenza in zona dei pubblici servizi, nonché della particolare accessibilità attraverso i mezzi di trasporto pubblico, del flusso turistico, delle iniziative commerciali e della densità di traffico pedonale e veicolare, tenuto conto anche dell'utilizzazione che ne ritrae il singolo dall'uso esclusivo o speciale dei beni pubblici.

3. Alla luce delle prescrizioni dei precedenti commi del presente articolo

- per la classificazione in categorie delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine ai fini della componente di occupazione suolo pubblico si fa riferimento alla delimitazione del centro abitato di cui alla planimetria allegata alla delibera del Commissario Straordinario n. 149 del 31.05.2016; appartengono alla categoria 1 tutte le strade ricadenti all'interno del centro abitato, mentre appartengono alla categoria 2 tutte le strade esterne al centro abitato come sopra delimitato;

- per la classificazione in categorie delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine ai fini della componente di esposizione pubblicitaria si fa riferimento alla delimitazione della zona speciale di cui alla planimetria allegata al Piano Generale degli Impianti approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 26/03/2007; appartengono alla categoria 1 tutte le strade ricadenti all'interno della zona speciale, mentre appartengono alla categoria 2 tutte le strade esterne alla zona speciale come sopra delimitata."

TITOLO II – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

ART. 8 – Tipi di occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, così come definiti all'art 2, possono essere di due tipi:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, avente, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. Le frazioni superiori all'anno sono computate per anno intero;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e, se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità. Qualora le occupazioni temporanee a seguito di proroga comportino una occupazione che di fatto si protragga oltre l'anno la tariffa applicabile è comunque quella prevista per le occupazioni temporanee.

2. Dette occupazioni consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale ne consegue una limitazione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

3. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.

4. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarla o revocarla per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

ART. 9 – Concessioni e autorizzazioni

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprasuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, o aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, che comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione o autorizzazione.

2. L'atto di concessione o autorizzazione, oltre alla durata e alla misura dello spazio concesso, stabilisce le

condizioni e le norme alle quali l'atto medesimo si intende subordinato, sulla base delle prescrizioni indicate dall'Ufficio competente al rilascio, nonché l'assoggettamento al canone. Al di fuori dei giorni e dell'orario stabilito nella concessione, è obbligo del concessionario lasciare lo spazio pubblico completamente libero e sgombro procedendo altresì ai necessari interventi di pulizia dell'area, onde consentire la piena fruizione per l'uso pubblico a cui è naturalmente destinato.

3. Al termine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, con i termini e le modalità che fisserà l'Amministrazione Comunale. In mancanza vi provvederà il Comune a spese del concessionario.

4. Non potranno in alcun caso essere rilasciate concessioni di occupazione spazi ed aree pubbliche, per conferenze, incontri e simili, alle organizzazioni ed associazioni che direttamente si richiamano all'ideologia, ai linguaggi e rituali fascisti, alla sua simbologia, e alla discriminazione razziale, etnica, religiosa o sessuale, o per ragioni di lingua, di opinioni politiche, o per condizioni personali o sociali, verificati a livello statutario.

5. Fermo restando quanto disposto dai precedenti commi, la concessione dello spazio pubblico è atto discrezionale dell'Amministrazione Comunale, subordinato alla verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti da questo regolamento, dalla normativa vigente in materia e alla comparazione del sacrificio imposto alla collettività in rapporto all'utilità derivante al richiedente dall'uso di quanto concesso.

6. La concessione di suolo pubblico è accordata con facoltà del Comune di imporre nuove condizioni tra cui anche lo spostamento dell'occupazione in altra area idonea ivi compreso l'adeguamento del canone, sia all'atto del rinnovo della concessione che nel corso della sua durata.

ART. 10 - Esclusioni

1. Non è richiesta la concessione o autorizzazione nei seguenti casi:

- a) Occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune;
- b) Occupazioni effettuate con balconi, verande bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi;
- c) Occupazioni effettuate su strade Statali o Provinciali per la parte di esse non compresa nel centro abitato, così come definito ai sensi del Decreto Legislativo 285/1992;
- d) Occupazioni effettuate su aree demaniali di proprietà dello Stato;
- e) Occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci e nei casi espressamente previsti dal presente regolamento.

2. Le occupazioni indicate al comma 1) sono pertanto escluse dal pagamento del canone.

ART. 11 - Attivazione del Procedimento Amministrativo

1. Il procedimento si attiva con la presentazione della domanda secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

2. La domanda deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma, deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza, il domicilio legale, il recapito telefonico, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il recapito telefonico, la PEC, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
- c) le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare;

- d) l'ubicazione dettagliata dello spazio o area pubblica che si desidera occupare;
- e) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
- f) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
- g) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto o dell'evento che si intende eventualmente realizzare;
- h) la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle norme in vigore, nonché a tutte le altre prescrizioni che l'Amministrazione Comunale intendesse dettare in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico interesse e della pubblica proprietà;
- i) i motivi a fondamento della stessa. Nel caso che la occupazione richiesta da Associazioni non lucrative avvenga per la raccolta di fondi per l'autofinanziamento o il finanziamento di progetti specifici di beneficenza, tale motivazione deve essere esplicitata descrivendo la destinazione delle risorse che si intende raccogliere

3. Le domande per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dovranno contenere specifica dichiarazione con la quale il richiedente attesta di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare: la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana secondo la quale "è vietata la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista", l'art. 3 della Costituzione Italiana, la legge 20 giugno 1952, n° 645, nota come Legge "Scelba", e della legge 25 giugno 1993, n° 205 nota come legge "Mancino" nonché l'art. 1 co.4 dello Statuto del Comune di Sesto Fiorentino, che recita: *"4) Il Comune di Sesto Fiorentino bandisce il fascismo nella sua storica rappresentazione e ogni altra forma si rappresenti nell'epoca contemporanea, così come bandisce ogni altra forma di dittatura e/o totalitarismo perseguita in virtù di principi politici, religiosi e filosofici e in generale ogni forma di limitazione delle libertà individuali e collettive così come sancite nella nostra Carta Costituzionale in coerenza con la storia cittadina e con i valori espressi dalla Resistenza"*.

4. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio per ciascuna tipologia di occupazione (ad esempio disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione). Le domande presentate dalle Associazioni dovranno essere corredate del loro Statuto.

5. Analoga domanda e con le stesse modalità deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere il rinnovo o la proroga di occupazioni preesistenti.

6. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

7. Per le occupazioni che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento per l'alterazione, l'occupazione, l'uso e la concessione del sottosuolo, del suolo e delle infrastrutture di proprietà Comunale per la sistemazione degli impianti tecnologici;

ART. 12 - Occupazioni d'Urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratta di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio per la pubblica incolumità, l'occupazione, nonché l'esecuzione dei lavori può essere effettuata eccezionalmente dall'interessato, prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione o autorizzazione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione o autorizzazione in sanatoria, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al Comando della Polizia Municipale e al Servizio Mobilità e Viabilità .

3. L'Ufficio competente provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo, l'occupazione si considera abusiva e verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste dal presente regolamento, con obbligo di immediata liberazione dell'area.

4. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada e alle prescrizioni impartite dai competenti uffici di cui sopra.

5. Per la disciplina delle occupazioni di urgenza si rimanda in ogni caso a quanto previsto dal "Regolamento per l'alterazione, l'occupazione, l'uso e la concessione del sottosuolo, del suolo e delle infrastrutture di proprietà comunale per la sistemazione degli impianti tecnologici", approvato con deliberazione C.C. n. 109 del 16.12.2014 e ss.mm.ii.

ART. 13 - Istruttoria

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria come previsto dall'art. 6.

2. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. Nel caso in cui per la medesima area vengano presentate più richieste di concessione o autorizzazione, ovvero la superficie concedibile per uno spazio pubblico sia inferiore alle domande di occupazione, costituiscono condizione di priorità nell'ordine: l'ottenimento del patrocinio all'evento, la data di presentazione della domanda attestata dal protocollo generale e, a parità di data, il minor numero di protocollo, salvo quanto previsto da normative di settore.

3. Il responsabile del procedimento, tenuto di conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche, può richiedere, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, il versamento di un deposito cauzionale, nei seguenti casi:

- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
- c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

4. L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino dello stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario.

5. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta di svincolo da presentare al termine dell'occupazione, previa verifica della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni. In caso di alterazione del suolo pubblico la richiesta di svincolo dovrà essere inoltrata non prima di tre (3) mesi dal ripristino del suolo e comunque la decorrenza dei termini per la restituzione partirà da tale data.

6. Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura di tutti i danni derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

ART. 14 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Qualora il procedimento amministrativo non si concluda con il rilascio del provvedimento di concessione o

autorizzazione il non accoglimento è comunicato al richiedente esplicitando i motivi del diniego stesso. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio soprastante o sottostante.

2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 30 dalla data di presentazione della domanda, qualora la stessa sia corredata di tutti i documenti richiesti. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione.

3. Qualora, durante l'istruttoria della domanda, il richiedente non sia più interessato ad effettuare l'occupazione ed ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il giorno precedente la data stabilita per l'inizio dell'occupazione, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici, potendo richiedere la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.

4. Su ogni pratica di concessione o autorizzazione sono previsti a carico del soggetto richiedente diritti di istruttoria come definiti dalla Giunta Comunale

5. Il diniego alla concessione di un'occupazione deve essere comunicato all'interessato almeno 5 giorni prima della data dell'occupazione e deve essere espresso e motivato.

6. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito timbro di protocollo generale del Comune.

ART. 15 - Rilascio concessione o autorizzazione

1. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria il Responsabile del Procedimento procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente, con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione.

2. Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione è subordinato all'esibizione della quietanza di pagamento del canone liquidato ai sensi del comma 1 e di eventuali pendenze pregresse.

3. Nell'atto di concessione o autorizzazione rilasciato dal competente Ufficio sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.

4. La durata massima della concessione permanente è stabilita in anni 29.

5. La concessione o autorizzazione stessa deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità degli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.

E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli o dei pedoni nel rispetto del D.Lgvo 30.4.1992 n° 285 (codice della strada).

6. Sarà istituito un apposito registro su supporto informatico per gli atti di concessione o autorizzazione per occupazione sia permanente che temporanea in cui verrà annotato:

- a) il tipo dell'atto amministrativo;
- b) le generalità del soggetto a cui è stato rilasciato l'atto;
- c) il luogo, la superficie e la durata dell'occupazione;
- d) la data di rilascio.

7. Le concessioni sono inviate tramite pec o ritirate presso gli sportelli di competenza dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.

8. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 12 in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza

9. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esposta ai sensi di legge ed esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

10. Il Direttore dei Lavori eseguiti in economia diretta dal Comune nonché ogni Responsabile di Servizi comunali che abbia necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali dovrà comunque darne preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale che potrà esprimere il proprio parere in merito curando il coordinamento con altri eventuali Servizi. Resta comunque necessaria apposita ordinanza in caso di modifica della viabilità veicolare.

ART. 16 - Obblighi del Concessionario

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

2. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta alle forze dell'ordine e al personale incaricato dall'Amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. E' fatto obbligo di provvedere al pagamento del canone entro le scadenze previste, anche nel caso di mancato ritiro dell'autorizzazione o concessione entro il termine dell'occupazione ivi indicato.

5. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni al suolo oggetto della concessione il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese nonché a rimuovere eventuali materiali depositati. Il concessionario è inoltre tenuto a utilizzare l'area e lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

Il Comune non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'occupazione, né per pretese di terzi nei confronti del concessionario.

6. E' fatto obbligo per le concessioni inerenti steccati, impalcature, ponteggi ed altro di riservare al Comune di Sesto Fiorentino il diritto di affissione e pubblicità senza corresponsione di alcun onere.

ART. 17 - Revoca e modifica della concessione o autorizzazione - Rinuncia

1. L'Amministrazione può, in qualsiasi momento, revocare, sospendere o modificare, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione. Sarà comunque restituito il canone già pagato per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro entro 90 giorni dalla data dell'atto di revoca da comunicarsi almeno il giorno precedente la data prevista nella concessione o autorizzazione per l'occupazione.

2. In caso di rinuncia volontaria successiva al rilascio della concessione o autorizzazione all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata presentata la comunicazione alla rinuncia.

3. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria successiva al rilascio della concessione o autorizzazione totale o parziale e dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la rinuncia totale o parziale dipenda da causa di forza maggiore.

4. La concessione o autorizzazione non ritirata dal richiedente fa scaturire l'obbligo al versamento del canone, degli interessi e delle sanzioni di cui all'artt. 51 e 52 del presente regolamento avendo comunque l'atto autorizzatorio determinato una sottrazione di suolo pubblico per un interesse privato e specifico.

5. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal "Regolamento per l'alterazione, l'occupazione, l'uso e la concessione del sottosuolo, del suolo e delle infrastrutture di proprietà comunale per la sistemazione degli impianti tecnologici", approvato con deliberazione C.C. n. 109 del 16.12.2014.

ART. 18 – Cause di estinzione e decadenza

1. Sono cause di decadenza:

- a) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
- b) violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli e delle attività correlate all'occupazione stessa o violazione di obblighi previsti nell'atto di concessione o autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni, etc.);
- c) mancato o parziale versamento del canone e di ogni altro onere correlato all'occupazione rilasciata alle scadenze previste dal presente regolamento o comunque dopo il termine previsto nel sollecito di pagamento;
- d) mancata occupazione del suolo o mancato ritiro della concessione, senza giustificato motivo, nei 60 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto per le occupazioni permanenti o nella metà dei giorni di occupazione concessi per l'occupazione temporanea;

2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento invia al Responsabile dell'ufficio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il Responsabile dell'ufficio competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell'ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine.

3. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

4. Sono cause di estinzione

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
- c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione o autorizzazione

5. L'occupazione che si protragga dopo il verificarsi di una causa di decadenza o di estinzione è da considerarsi abusiva.

6. La concessione si estingue in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

7. Il canone è in ogni caso dovuto per intero.

ART. 19 - Subentro nella concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e pertanto non ne è ammessa la cessione ad altri.

2. Nel caso di trasferimento della titolarità di occupazioni già in essere che restano inalterate, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre trenta giorni dal trasferimento, il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione su modello predisposto dall'Amministrazione Comunale con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.

Nella stessa comunicazione devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione.

3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.

4 Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate

5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.

6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti ed ai sensi dell'art. 21 del presente regolamento.

7. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione o di autorizzazione, nell'ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.

8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più concessioni, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco delle occupazioni.

ART. 20 - Rinnovo della concessione o autorizzazione – Disdetta

1. Le concessioni sono rinnovabili alla scadenza; l'eventuale tacito rinnovo deve essere specificatamente previsto nell'atto di concessione o autorizzazione originario.

2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione, deve farne specifica richiesta all'Amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 6 del presente regolamento almeno tre mesi prima della scadenza per le occupazioni permanenti con scadenza prefissata e di almeno 15 giorni se trattasi di occupazioni temporanee. Nella richiesta devono essere indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare, i motivi nonché la durata

per la quale viene richiesto il prolungamento dell'occupazione. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.

3. Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposita tariffa all'intera durata dell'occupazione per il calcolo del canone.

4. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione. In caso di occupazione permanente, la disdetta deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata la cessazione.

5. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta, in caso di occupazione temporanea. Per le occupazioni permanenti, la disdetta libera dal pagamento del canone a partire dal primo gennaio dell'anno successivo.

6. Nel caso di disdetta gli uffici competenti del Comune provvederanno a verificare che l'area sia stata ripristinata allo stato precedente la concessione, lasciata libera da cose e priva di danni. Qualora dai controlli emergessero danni causati sul suolo pubblico l'Amministrazione provvederà a richiedere al soggetto che ha provveduto alla disdetta della concessione alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inadempienza, l'Amministrazione provvederà in proprio alla rimessa in pristino chiedendo il rimborso delle spese al soggetto inadempiente.

ART. 21 - Definizione di occupazione abusiva e sua rimozione

1. Sono considerate abusive:

- Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta concessione o autorizzazione o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- Le occupazioni eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente
- Le occupazioni revocate o decadute o estinte o protrattesi oltre la data dei relativi provvedimenti;
- Le occupazioni d'urgenza per le quali non sussistono i requisiti, ovvero l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 12;
- Le occupazioni effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il sub ingresso.
- Le occupazioni occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;

2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

4. Il Comune può procedere, con apposito provvedimento dirigenziale, alla immediata rimozione d'Ufficio delle stesse e le spese per la rimozione sono a carico del contravventore, nel caso di mancato pagamento saranno recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto all'art. 54 del presente regolamento.

5. Ai fini dell'applicazione del "Canone" le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l'occupazione si

presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale, fatti salvi i casi in cui sia certa la data di decorrenza dell'occupazione.

6. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni

7. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

ART. 22 – Tipologie di impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.

2. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

Insegna di esercizio:

contengono il nome dell' esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi

Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

Pubblicità su veicoli e natanti:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture

autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

Pubblicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

Pre-insegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

3. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

4. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari autorizzabili nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari adottato con delibera del Consiglio comunale n. 14 del 26/03/2007 e ss.mm.ii che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

ART. 23 – Autorizzazioni

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento, ad esclusione dei casi elencati nel successivo articolo 24, sia a carattere permanente che temporaneo, anche se esente dal pagamento del canone, è subordinata all'ottenimento della relativa autorizzazione comunale.
2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade é soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
3. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.
 - b) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
4. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente
5. Il rilascio dell'autorizzazione non esonera il titolare dal rispetto di tutte le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti.
6. Le autorizzazioni sono rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi ed eventuale autorizzazione, concessione, o nulla osta da parte dello stesso comune o di qualsiasi altra autorità od Ente.
7. L'autorizzazione e la ricevuta di pagamento del canone dovrà essere esibita ad ogni richiesta della Polizia Municipale nonché di altro personale autorizzato dall'Amministrazione Comunale.
8. I titolari dell'autorizzazione sono tenuti a corrispondere imposte e diritti vigenti.
9. L'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al presente Regolamento ha durata non superiore a tre anni decorrenti dalla data del rilascio ed è tacitamente rinnovata ad ogni scadenza per analogo periodo, salvo diversa disposizione dell'autorità amministrativa da comunicarsi prima della scadenza.

ART. 24 - Impianti non soggetti ad autorizzazione

1. Le seguenti forme di pubblicità non sono soggette alla preventiva autorizzazione di cui al precedente articolo 23:
 - a. Gli elementi ed i mezzi pubblicitari, diversi dalla vetrofania, di cui al successivo punto b del presente articolo, di superficie complessiva fino a cmq.1.500, ad eccezione delle targhe disciplinate al successivo punto "p";
 - b. Le vetrofanie fino a 1500 cmq che siano trasparenti e non superino il cinquanta per cento della superficie vetrata.
 - c. La pubblicità effettuata mediante qualunque forma e mezzo, purché visibile solo all'interno di aree adibite all'uso privato destinate alla vendita al minuto, di locali di un pubblico esercizio, di un'arte, di una mostra, di un'azienda di servizi o di una professione.
 - d. La pubblicità collocata all'interno delle vetrine, senza interessarne i cristalli, effettuata anche con display di dimensioni inferiori a mezzo mq e a condizione che non sia reclamizzata su questi la ragione sociale.
 - e. La pubblicità effettuata mediante affissione di manifesti, con le procedure stabilite da leggi e regolamenti, sugli appositi sostegni previsti dal Piano degli impianti o esposta sugli impianti di servizio autorizzati.
 - f. La pubblicità effettuata per conto terzi, sui veicoli di trasporto pubblico di linea e non di linea da soggetti

non residenti o non aventi sede legale nel Comune di Sesto Fiorentino.

g. La pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di cui all'art. 57 comma 1° del D.P.R. 495/92.

h. La pubblicità effettuata all'interno di impianti sportivi non visibile dall'esterno.

i. La pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini, opuscoli, o di altro materiale pubblicitario o di informazione recapitato mediante il servizio postale oppure consegnato esclusivamente su aree destinate all'uso privato.

j. Gli avvisi riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a cmq. 2.500,00 (formato A2).

k. La pubblicità effettuata all'interno e sulle facciate esterne, o recinzioni, di locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione entro i tre mesi successivi alla esposizione.

l. La pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o porte di ingresso dei locali ove si effettua la vendita.

m. La pubblicità inerente informazioni per l'effettuazione di un servizio pubblico (tabelle di viaggio, itinerari, ecc.), qualora sia esposta all'interno di veicoli, stazioni od infrastrutture per il trasporto pubblico.

n. La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali.

o. La pubblicità fonica ascoltabile solo da aree adibite all'uso privato.

p. Le targhe e simili, relative all'attività esercitata nell'edificio sulle quali sono applicate, purchè installate presso l'ingresso e ricadenti fuori dall'Area Urbana Storica e di dimensione inferiore e/o uguale 1.500 cmq.

q. Le installazioni dei cartelli di indicazione effettuate dagli Enti proprietari delle strade per i seguenti casi:

1. Aree Produttive come indicate dall'articolo 2 del Piano degli impianti.
2. Edifici, attrezzature, uffici ed aree di interesse pubblico, uffici postali.
3. Pronto Soccorso e strutture sanitarie pubbliche.
4. Autostrade
5. Forze di Polizia (C.C., Polizia Municipale, Polizia di Stato, ecc..).
6. Strutture sportive pubbliche
7. Edifici di particolare interesse storico - ambientale.
8. Luoghi ove si svolgono cerimonie o manifestazioni, anche a carattere temporaneo, organizzate o patrocinate dalla Pubblica Amministrazione.
9. Luoghi del commercio di cui alla L.R. 28/2005, qualora ne facciano richiesta un gruppo di Aziende che manifestano la volontà di essere segnalate in modo unitario.

r. La propaganda elettorale, sia con strutture fisse che da strutture mobili, è disciplinata dalle normative specifiche in materia.

ART. 25 - Attivazione del Procedimento Amministrativo

1. Il procedimento si attiva con la presentazione della domanda secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

2. La domanda deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma, deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza, il domicilio legale, il recapito telefonico, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il recapito telefonico, la PEC, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
- c) le caratteristiche e la descrizione dell'esposizione pubblicitaria che si intende attuare;
- d) l'ubicazione del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
- e) la dimensione e la determinazione della superficie espositiva, espressa in metri quadrati;
- f) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta;
- g) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario;
- h) la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle norme in vigore, nonché a tutte le altre prescrizioni che l'Amministrazione

Comunale intendesse dettare in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico interesse e della pubblica proprietà;

3. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio per ciascuna tipologia di esposizione pubblicitaria. (ad esempio disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, etc.).

4. Analoga domanda e con le stesse modalità deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.

5. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve richiedere ed ottenere il titolo per l'esposizione.

ART. 26 – Pubblicità temporanea

1. E' temporanea quella pubblicità che, indipendentemente dal contenuto del messaggio, per le caratteristiche dell'impianto e del materiale impiegato non abbia carattere di oggettiva stabilità.

2. Tutte le forme di pubblicità temporanea devono essere riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 4 punto B.2 del Piano degli impianti.

3. La pubblicità temporanea è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione Comunale.

4. Per i mezzi di cui al punto B.2.1 l'esposizione potrà avere la durata annuale massima di 90 giorni non prorogabili.

5. Per gli altri mezzi pubblicitari temporanei, di cui ai punti B.2.2. (gigantografia su ponteggi) e B.2.3. (pubblicità su cantiere), la durata dell'esposizione potrà essere superiore a 90 giorni annuali, ma non oltre a quanto previsto dai provvedimenti autorizzatori di natura edilizia e in ogni caso non superiore a tre anni.

6. Per i mezzi di cui al precedente punto 5 si deroga al principio stabilito all'articolo 11 comma 2 del Piano e quindi si ammette la possibilità di esporre messaggi riferiti ad attività diverse da quelle svolte nella proprietà privata oggetto di cantiere.

8. L'installazione di standardi a messaggio commerciale è consentita unicamente per iniziative limitate nel tempo, quali vendite con sconti, con omaggi, di liquidazione, di fine stagione, di prodotti soggetti a deprezzamento o sottocosto, di inizio o cessazione attività, di rinnovo locali o per il lancio di nuovi prodotti e per il periodo pari a sette giorni prima dell'inizio dell'evento e con obbligo di rimozione nelle quarantotto ore successive alla fine dell'evento. Per le iniziative che prevedono una sola data di riferimento (es. lancio di nuovi prodotti, inaugurazioni), l'esposizione è ammessa unicamente dalla settimana prima della data indicata per un periodo massimo di giorni 90.

9. Potrà essere consentita l'installazione di striscioni, standardi e cavalletti, per pubblicizzare manifestazioni culturali, sportive, ricreative, religiose, politiche, sindacali, filantropiche, spettacoli viaggianti, mostre e sagre. L'esposizione è ammessa unicamente per il periodo di svolgimento della manifestazione, oltretutto alla settimana precedente ed alle quarantotto ore successive alla stessa.

10. La pubblicità trattata in questo articolo per la sua permanenza certamente limitata nel tempo, non è soggetta all'obbligo di acquisire l'autorizzazione paesaggistica di cui al D. Lgs. 42/2004 anche qualora ricadesse in zona soggetta al suddetto vincolo.

ART. 27 – Istruttoria

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria come previsto dall'art. 6.
2. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. Nel caso in cui per la postazione vengano presentate più richieste di autorizzazione costituiscono condizione di priorità nell'ordine: la data di presentazione della domanda attestata dal protocollo generale e, a parità di data, il minor numero di protocollo, salvo quanto previsto da normative speciali.

ART. 28 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorre procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.
2. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura comunicata dal Responsabile del procedimento e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.
3. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.

ART. 29 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria il Responsabile del Procedimento procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente, con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'esibizione della quietanza di pagamento del canone liquidato ai sensi del comma 1 e di eventuali pendenze pregresse.
3. Nell'atto di autorizzazione rilasciato dal competente Ufficio sono indicate: la durata, la dimensione e la tipologia di esposizione pubblicitaria autorizzata, le prescrizioni alle quali il Comune subordina l'autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.
4. Le concessioni sono inviate tramite pec o ritirate presso gli sportelli di competenza dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.
5. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. La autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
6. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio.
7. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'ufficio competente o all'eventuale concessionario che si occupa delle attività di accertamento,

liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

ART. 30 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:

- a. provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 60 (sessanta) giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
- b. applicare e/o incidere in ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4/92 la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992
- c. verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno provvedendo tempestivamente alla rimozione e/o sostituzione in caso di deterioramento o danneggiamento;
- d. mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- e. effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- f. adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- g. provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
- h. custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- i. sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
- j. versare il canone alle scadenze previste.

2. In ogni mezzo pubblicitario autorizzato, ad eccezione delle insegne di esercizio, deve essere applicata, in modo visibile, la targhetta riportante gli estremi dell'autorizzazione.

3. Il titolare dell'autorizzazione all'installazione di mezzi temporanei ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali. In mancanza si considera pubblicità abusiva e si applicano le disposizioni degli art. 36 e 51 del presente Regolamento.

ART. 31 - Revoca e modifica dell'autorizzazione - Rinuncia

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.

2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite pec o tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento.

3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al titolare dell'autorizzazione, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa.

ART. 32 - Decadenza dell'autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
- d) il mancato pagamento del canone dovuto;
- e) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 15 (quindici) giorni;
- f) la mancata installazione del mezzo pubblicitario autorizzato entro 60 (sessanta) giorni dalla data del rilascio salvo proroga su richiesta degli interessati;
- g) il venir meno dei presupposti del rilascio dell'autorizzazione

2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

ART. 33 - Subentro nell'autorizzazione

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della autorizzazione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'art 6 e gli estremi della autorizzazione in questione.

3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. La procedura di subentro nel provvedimento di autorizzazione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.

4. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.

5. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

6. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

ART. 34 - Rinnovo dell'autorizzazione – Disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.

2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

4. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.

5. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta per la temporanea o dal primo gennaio dell'anno successivo per la permanente.

ART. 35 - Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Il proprietario o l'amministratore dello stabile risponde della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti, in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

3. La cessazione della pubblicità, comporta la rimozione integrale dell'impianto entro il termine comunicato, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne d'esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

4. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

ART. 36 - Definizione di pubblicità abusiva e sua rimozione

1. La pubblicità installata od effettuata senza autorizzazione, in difformità alle condizioni stabilite nell'autorizzazione o in violazione di norme di legge si considera abusiva.

2. Si considera altresì abusiva ogni variazione non autorizzata apportata alla pubblicità in opera.

3. Per la rimozione della pubblicità abusiva, il responsabile del procedimento, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'esposizione pubblicitaria abusiva.

4. Il comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto dal competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

5. Ai fini dell'applicazione del "Canone" le esposizioni pubblicitarie abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale, fatti salvi i casi in cui sia certa la data di decorrenza dell'esposizione.

TITOLO IV - TARIFFEE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

ART. 37 - Determinazione delle tariffe annuali e giornaliere.

1. Le tariffe annuali e giornaliere sono determinate dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari si determina anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata dalla Giunta Comunale.
3. Le tariffe standard annuali sono quelle stabilite dalla vigente normativa e trovano applicazione nel caso di mancata determinazione delle tariffe ordinarie da parte della Giunta Comunale.
4. La mancata modificazione delle tariffe comporta l'automatica applicazione di quelle in vigore per l'anno precedente.
5. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

ART. 38 - Criteri per la determinazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) durata dell'occupazione;
 - b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) tipologia;
 - d) finalità;
 - e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di specifiche tariffe per particolari attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. Per le occupazioni permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la specifica tariffa ordinaria annuale deliberata per eventuali maggiorazioni e/o riduzioni e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese.
4. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
5. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

6. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.

7. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

8. La Giunta Comunale con proprio provvedimento in occasione della determinazione delle tariffe di cui all'art. 37 può stabilire le riduzioni per le seguenti fattispecie:

- 1) Per le occupazioni di natura commerciale realizzate nell'ambito di manifestazioni per finalità politiche, culturali, sportive, ricreative ritenute di particolare interesse pubblico, definite come tali di volta in volta con provvedimento dell'Amministrazione Comunale;
- 2) Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
- 3) Per le occupazioni effettuate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante;
- 4) Per le occupazioni realizzate nelle manifestazioni straordinarie da imprenditori commerciali e/o agricoli su area pubblica;
- 5) Per le occupazioni effettuate con passi ed accessi carrabili ad esclusione di quelli ad uso cantiere edile;
- 6) Per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo;
- 7) La superficie eccedente i mille metri quadri.
- 8) Per le occupazioni effettuate con dehor da esercenti l'attività di somministrazione e da esercenti del settore alimentare del commercio o dell'artigianato. Una ulteriore riduzione si applica al primo periodo di occupazione richiesto da un nuovo esercizio oppure da un nuovo gestore di un esercizio già esistente;
- 9) Per le occupazioni di natura commerciale nell'ambito di eventi e manifestazioni realizzate direttamente dal Comune oppure dalla associazione Proloco, da Associazioni di categoria, enti di promozione turistica, Centro Commerciale Naturale giuridicamente costituito in associazione.
- 10) Per le occupazioni di natura commerciale in occasione di eventi patrocinati.

9. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa **ordinaria** è ridotta a un quarto.

10. In caso di eventi eccezionali e imprevedibili coinvolgenti una pluralità di soggetti, la Giunta Comunale può individuare, con specifica deliberazione, ulteriori riduzioni fino all'esenzione completa, verificando contestualmente la disponibilità di risorse e determinandone la durata.

11. Per alcune tipologie di occupazioni di suolo pubblico relative allo svolgimento di determinate attività economiche e/o promozionali del territorio la Giunta Comunale con proprio provvedimento potrà individuare coefficienti moltiplicatori da applicare alla tariffa ordinaria giornaliera.

12. Le riduzioni sono tra loro cumulabili, ma non si applicano sui coefficienti moltiplicatori di cui al precedente comma

13. Per i criteri di calcolo del canone per le occupazioni di sottosuolo pubblico **con cavi e condutture** per i servizi di pubblica utilità si rimanda all'art. 41 del presente Regolamento.

ART. 39 - Criteri per la determinazione del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni

di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

2. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa **ordinaria** annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'esposizione pubblicitaria. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese.

3. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee di durata fino a 30 giorni il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di esposizione pubblicitaria. Nel caso di esposizioni pubblicitarie di durata superiore a 30 giorni si applicherà per ogni mese o frazione, in luogo della tariffa giornaliera, la tariffa **ordinaria** annuale frazionata in dodicesimi.

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

7. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

8. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

9. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

10. La Giunta Comunale con proprio provvedimento può stabilire le riduzioni per le seguenti fattispecie:

- per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza.

11. La Giunta Comunale in sede di determinazione delle tariffe con proprio provvedimento potrà altresì determinare maggiorazioni per le seguenti fattispecie:

- esposizione pubblicitaria con superficie superiore a 1 metro quadrato e fino a 5,5 metri quadrati,
- esposizione pubblicitaria con superficie superiore a 5,5 metri quadrati e fino a 8,5 metri quadrati

- c) esposizione pubblicitaria con superficie superiore a 8,5 metri quadrati,
- d) esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata

12 Le maggiorazioni sono tra loro cumulabili e devono essere applicate alla tariffa ordinaria. Le riduzioni non sono tra loro cumulabili

ART. 40 - Occupazioni non assoggettate al canone

1. Le esenzioni sono disciplinate dalla vigente normativa con particolare riferimento al comma 833 della Legge 160/2019.

2. Sono altresì esenti dall'applicazione del canone:

- a) Le occupazioni realizzate per iniziative patrocinate dal Comune, e per le manifestazioni politiche, culturali sportive, ricreative di interesse pubblico, individuate con provvedimento dell'Amministrazione Comunale, anche congiuntamente a terzi, fatta eccezione per le aree su cui si svolge attività commerciale; non si considera commerciale: l'area occupata dalle attrezzature per il periodo necessario al montaggio e smontaggio; l'attività di cessione di beni e somministrazione di alimenti contro contributo svolta da associazioni non lucrative e destinata alla raccolta fondi per autofinanziamento; l'area occupata da tavoli e sedie purché destinati ad un utilizzo polivalente e non solo al consumo degli alimenti, gli spazi non attrezzati, compresi nel perimetro della manifestazione;
- b) Le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività natalizie e/o ricorrenze civili o religiose legalmente riconosciute, purché debitamente autorizzate;
- c) Le occupazioni realizzate con rastrelliere od altre attrezzature per il deposito di biciclette ad uso pubblico, regolarmente autorizzate;
- d) Le occupazioni di sottosuolo comunque realizzate con innesti o allacci di qualsiasi tipo, anche ad impianti di erogazione di pubblici servizi con eccezione delle occupazioni previste dall'art. 41 del presente regolamento;
- e) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione negli spazi ad esse assegnate;
- f) Le occupazioni per operazioni di trasloco, vuotatura pozzi neri e di manutenzione del verde (per es. potatura alberi) e opere edili in genere anche con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore a 6 ore;
- g) Le occupazioni di pronto intervento per piccoli lavori di riparazione e/o manutenzione per una durata non superiore a sei ore;
- h) Le occupazioni fino a 10 mq. di spazi od aree pubbliche effettuate da tutti coloro che promuovono manifestazioni o iniziative di carattere politico;
- i) Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate esclusivamente in occasione di festività natalizie (dal 1° dicembre al 7 gennaio) e pasquali (8 giorni prima della Pasqua e 2 giorni successivi alla stessa) e di festività civili o religiose, per un massimo di 5 mq. anche frazionati, sempreché detti spazi non concorrano a delimitare aree;
- j) Le occupazioni realizzate per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e per tutte le raccolte differenziate a questo correlate nei limiti e nei termini previsti dal vigente Regolamento disciplinante la materia;
- k) Le occupazioni per le soste fino ad un massimo di una ora, effettuate per il commercio ambulante itinerante e per i mestieri girovaghi, con le modalità ed i limiti di tempo previsti dalle leggi e regolamenti in materia;
- l) Le occupazioni effettuate con ponteggi edili la cui installazione si protragga per un periodo non superiore a 6 ore. Nel caso in cui l'occupazione si protragga oltre 6 ore è dovuto il pagamento del canone fino dalla data di inizio dell'occupazione;
- m) Le occupazioni effettuate a seguito di eventi eccezionali (per es. di carattere meteorologico, sismico, etc.) coinvolgenti una pluralità di soggetti, rivolte a tutelare l'incolumità pubblica e/o a limitare nonché eliminare situazioni di pericolo per un periodo massimo da determinarsi con deliberazione di Giunta sulla base della gravità dell'evento e dei conseguenti danni e del rischio di ulteriori danni;²

- n) Le occupazioni realizzate da attività economiche in area antistante la propria sede operativa, per una superficie non superiore a 100,00 mq, in occasione di ricorrenze, rinnovo locali, nuova apertura o altre fattispecie assimilabili, per attività di mostra, fatta eccezione per le porzioni di area adibite ad attività di vendita, per un massimo di due giorni all'anno e a condizione che l'occupazione sia autorizzabile;
- o) Le occupazioni di suolo pubblico, con impalcature e ponteggi, volte al recupero di beni immobili di particolare interesse storico, artistico o culturale di proprietà pubblica o aperti al pubblico, finalizzati alla tutela del patrimonio collettivo;
- p) Le occupazioni su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate dal soggetto proprietario dell'area;
- q) Le occupazioni regolarmente autorizzate effettuate da parte di attività economiche con massimo due vasi ornamentali, collocati ai lati dell'ingresso dell'attività, ciascuno di superficie non superiore a 0,50 mq. e delimitanti un'area antistante il negozio di non più di mq. 3,00.
- r) Le occupazioni da parte delle vetture adibite al servizio taxi e al servizio carsharing, anche quando sono effettuate al di fuori dei posteggi ad essi assegnati o la sosta medesima sia prolungata nelle ore notturne, nonché le occupazioni per gli stalli del servizio di bikesharing.
- s) Le occupazioni con tende da sole regolarmente autorizzate collocate sull'ingresso e sulle vetrine delle attività produttive, effettuate da parte di attività economiche.
- t) Gli avvisi riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato.
- u) La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali.
- v) Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- w) Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati

ART. 41 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfettaria stabilita dalla normativa.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3 Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 42 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

ART. 43 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Il canone è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e multipli per periodi di esposizione di 10 giorni e multipli di 5 è quella determinata dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento,

3. Il canone per l'esposizione pubblicitaria tramite manifesti è maggiorato:

- a) del 50 per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli;
- b) del 50 per cento per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli;
- c) del 100 per cento per i manifesti costituiti da più di 12 fogli;
- d) del 100 per cento qualora l'affissione venga eseguita in determinati spazi scelti dal committente;
- e) del 10 per cento con un minimo di Euro 31,00 per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi (cd. Diritti d'urgenza).

4. Le maggiorazioni sono cumulabili e si applicano alla tariffa base del canone.

5. I diritti d'urgenza sono attribuiti al concessionario del servizio, se il servizio è gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro

6. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio;

ART. 44 - Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 45;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito

non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

3. Le riduzioni non sono cumulabili

ART. 45 -Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 46 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.

2. Per ottenere l'affissione i committenti devono comunicare per iscritto e sottoscrivere nell'apposito modulo la durata dell'affissione, il numero dei manifesti da esporre nelle rispettive categorie di spazi, l'eventuale scelta di determinati spazi ed ogni altra notizia necessaria al riguardo; devono altresì consegnare o far pervenire, franco di ogni spesa, all'Ufficio competente il quantitativo dei manifesti da affiggere e provvedere contemporaneamente al versamento dei relativi diritti.

3. Resta ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi e regolamenti. Quando, per il numero della richiesta, gli spazi in categoria speciale od in categoria normale siano insufficienti per accogliere integralmente tutte le richieste di affissione in ciascuna di dette categorie, l'affissione potrà essere accettata dall'Ufficio comunale solamente per una parte delle richieste medesime in modo da accoglierle tutte proporzionalmente in relazione agli spazi rispettivamente disponibili.

4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.

5. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

6. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

8. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

9. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

10. Per ogni effetto di legge e di tariffa, gli avvisi o manifesti vengono contrassegnati dall'Ufficio con uno speciale timbro recante la data dell'ultimo giorno di durata dell'affissione.

TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

ART. 47 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere permanente è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.

2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.500,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/03, il 30/06, il 30/09 ed il 31/12.

3. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 69 del presente regolamento la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

7. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o **autorizzazione** o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ogni anno. Il Comune provvede, di norma, ad inviare annualmente un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l'obbligo in capo al contribuente di provvedere al pagamento del canone dovuto alle prescritte scadenze, pertanto, qualora il contribuente non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile per provvedere al versamento della prima rata, dovrà premurarsi di contattare il Comune per farsi rilasciare copia dello stesso.

8. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario o con le modalità di cui al comma 5 del presente articolo.

9. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 51 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale

successivo.

ART. 48 - Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro lo stesso termine.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura stabilita dal Regolamento Generale delle Entrate

ART. 49 - Ravvedimento Operoso

1. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997.
2. In caso di ritardo entro 14 giorni dalla scadenza si calcola una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore del canone più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
3. In caso di ritardo tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza, si calcola una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
4. In caso di ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno, si calcola una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale
5. In caso di ritardo oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro l'anno in cui è stata commessa la violazione, si calcola una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
6. In caso di ritardo oltre l'anno dopo la scadenza, si calcola una sanzione pari al 4,29% e dopo due anni una sanzione del 5%.
7. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

ART. 50 - Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento procedono tutti i soggetti autorizzati dalla normativa vigente, nonché gli altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui siano stati conferiti gli appositi poteri. con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente,
2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.

3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento-ai sensi della normativa vigente.

ART. 51 - Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla Legge 160/2019 e dalla legge 689/1981.

2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:

a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale;

b) le sanzioni amministrative pecuniarie il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione di cui alla lettera H del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 viene fissata nella misura del 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997

4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, di cui all'articolo 7 bis del D. lgs. 267/2000, quantificata in Euro (100,00)

5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

ART. 52 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivamente pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

ART. 53 - Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile che ha emesso l'atto può annullarlo parzialmente o totalmente se ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile.

ART. 54 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

ART. 55 - Passi carrabili e accessi a raso

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, determinandone la superficie, di norma, sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro lineare convenzionale. Qualora l'esercizio del passo carrabile sia compromesso dalla ridotta larghezza della carreggiata e dalla contemporanea sosta di veicoli sia a lato dell'accesso e/o nella zona a fronte dello stesso è possibile concedere, previo parere tecnico

contenente le prescrizioni ritenute necessarie, una ulteriore occupazione che ecceda la larghezza del passo, su richiesta del titolare, su uno o su entrambi i lati dell'accesso con possibile apposizione di elementi dissuasori con assunzione degli oneri e responsabilità sia della posa in opera che della manutenzione a carico del richiedente. La superficie occupata delimitata dai dissuasori sarà assoggettata a tariffa intera sulla base dell'effettiva occupazione.

2. Per passi carrabili si intendono i manufatti costituiti da listoni di pietra od altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La larghezza del passo deve essere calcolata, di norma, dal punto in cui è stata apportata la modifica e/o opera; qualora ciò non sia possibile si considera il filo muro. Gli accessi carrabili a servizio di cantieri edili sono sempre e comunque soggetti al canone.

3. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto al comma 1.

Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.

4. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono assoggettati al canone i passi carrabili per i quali, nelle annualità precedenti all'applicazione dello stesso è stato assolto il pagamento della TOSAP o del COSAP per una somma pari a 20 annualità del tributo.

5. Le occupazioni realizzate con passi o accessi carrabili destinati esclusivamente a soggetti portatori di handicap, per i quali sia stato rilasciato apposito contrassegno secondo la legislazione vigente, quando questi, ovvero il proprio nucleo familiare siano concessionari dell'occupazione *sono esenti*.

ART. 56 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

5. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

ART. 57 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione nonché del regolamento comunale in materia di punti di ricarica per veicoli elettrici.

2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.

3. La Giunta Comunale con proprio provvedimento in sede di approvazione delle tariffe di cui all'art 37 determina anche la tariffa per i punti di ricarica. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica e dagli stalli di sosta dedicati alla ricarica degli autoveicoli elettrici.

ART. 58 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:

- a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
- b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
- c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
- d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
- e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
- g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.

3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

4. Per le occupazioni dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone a condizione che l'occupazione avvenga contemporaneamente con l'installazione delle giostre sul territorio comunale.

5. Le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:

- 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
- 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
- 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

ART. 59 - Attività Edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.

2. In caso di cantieri edili che occupano aree stradali destinate alla sosta a pagamento di veicoli, il canone da corrispondere su tali aree è calcolato applicando un incremento pari al 100 % della tariffa di base per tutta l'area interessata dall'occupazione.

3. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

ART. 60 - Occupazione per contenitori per la raccolta “porta a porta” dei rifiuti

1. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti con il sistema della differenziata “porta a porta” devono essere custoditi dall’utente in area di sua proprietà e devono essere esposti sull’area pubblica immediatamente adiacente alla stessa, negli orari e nei giorni per i quali è prevista la raccolta delle frazioni merceologiche da parte del servizio pubblico in pieno rispetto alle ordinanze emesse dell’Ente.

2. L’Utente (condominiale o non domestico) impossibilitato al rispetto della disposizione di cui sopra può richiedere al Comune l’autorizzazione all’utilizzo di un adeguato spazio di suolo pubblico collocato nelle immediate vicinanze dell’ingresso del condominio o dell’attività.

3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata presso il Servizio Ambiente. Il rilascio avverrà a seguito di specifico sopralluogo unitamente al soggetto gestore, per la verifica oggettiva dell’assenza di spazi privati idonei per la collocazione dei contenitori carrellati. In caso di installazione di un contenitore/manufatto per la mitigazione, sarà necessario acquisire il preventivo parere anche di tutti gli altri uffici competenti. L’eventuale rifiuto dell’autorizzazione sarà motivato e comunicato direttamente all’interessato con nota scritta entro 30 giorni. I contenitori posizionati sull’area pubblica dovranno rispettare le specifiche condizioni previste nelle Ordinanze che regolano il servizio di raccolta porta a porta e quelle riportate nel regolamento comunale per la gestione di rifiuti urbani ed assimilati.

4. È prevista l’esenzione del canone per i contenitori dedicati alla raccolta “porta a porta”.

ART. 61 - Attività di propaganda elettorale

1. L’occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

ART. 62 - Occupazione con elementi di arredo

1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l’occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d’arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell’occupazione e la durata della medesima.

3. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.

4. L’installazione di fioriere effettuate da parte degli operatori economici con un massimo di due vasi ornamentali, collocati ai lati dell’ingresso della propria attività, ciascuna di superficie non superiore a 0,50 mq e delimitanti un’area antistante il negozio di non più di mq. 300 è soggetta alla comunicazione in luogo della concessione o autorizzazione e, se regolarmente comunicata, è esente dal canone. Il regime amministrativo semplificato della comunicazione prevista dal presente comma non esenta l’interessato al rispetto delle norme, condizioni e prescrizioni stabilite dal presente Regolamento e dalle altre norme di legge. Le comunicazioni hanno efficacia

immediata

ART. 63 - Esposizione merci fuori negozio

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

ART. 64 - Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.
3. L'installazione di tende da sole prive di indicazioni pubblicitarie effettuate da parte delle attività economiche e collocate all'ingresso e sulle vetrine delle attività produttive è soggetta alla comunicazione in luogo della concessione o autorizzazione e, se regolarmente comunicata al SUAP, è esente dal canone. Il regime amministrativo semplificato della comunicazione prevista dal presente comma non esenta l'interessato al rispetto delle norme, condizioni e prescrizioni stabilite dal presente Regolamento e dalle altre norme di legge. Le comunicazioni hanno efficacia immediata.

ART. 65 - Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque quindici giorni prima all'ufficio competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima al Settore competente.
4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.
5. Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

ART. 66 - Occupazioni con antenne e ripetitori

1. Le occupazioni realizzate con Stazioni Radio Base per la telefonia cellulare, gli impianti di comunicazione elettronica per emittenza radio e televisiva e i ponti radio per emittenza radio e TV anche con l'utilizzo di antenne paraboliche, sono soggette al canone tutte le volte che occupano aree demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Il canone è *quello stabilito dall'art. 1 comma 831-bis della Legge 160/2019.*

TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

ART. 67 - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela”

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari “mobili”, non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.

ART. 68 - Freccie direzionali – Pre-insegne

1. Le pre-insegne o freccie direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

TITOLO IX – DICHIARAZIONI

ART. 69 - Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera “e” del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Per le occupazioni relative i servizi di rete è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 30 aprile di ciascun anno, relativa il numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.
4. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
5. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo
6. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.
7. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.
8. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appositi moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 70 - Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
3. Per il periodo precedente l'approvazione del presente regolamento e delle relative tariffe il canone è dovuto in acconto sulla base delle tariffe vigenti per l'anno 2020 per il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e nei limiti della compatibilità con la disciplina della L. 247/12/2019, n. 160. L'eventuale differenza positiva tra quanto dovuto sulla base delle tariffe dei canoni approvate per l'anno 2021 e l'importo versato in acconto è dovuta, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione. Nel caso emerga una differenza negativa, la stessa potrà essere richiesta a rimborso o compensata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali
4. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione

ai sensi degli articoli 20 e/o 34 del presente regolamento.

5. La scadenza per il pagamento del canone ai sensi dell'art. 47 del presente regolamento è posticipata, per l'anno 2021, al 30 giugno 2021.

ART. 71 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.